

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Ferrara, lì 14/01/2025

A TUTTI I CLIENTI
DELLO STUDIO INTESTATO
LORO INDIRIZZI

Oggetto: novità fiscali della Legge di Bilancio 2025 – **I parte**

Di seguito, vengono riepilogate, in sintesi, alcune novità introdotte **dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207** (cd. “Legge di Bilancio 2025”), a cui ne seguiranno altre, che verranno approfondite nelle prossime circolari.

Novità in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

(art. 1, comma 30, lettere a e b)

Introduzione **a regime** della possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Oggetto di rivalutazione potranno essere le **partecipazioni** (negoziato e non) **possedute dal 1° gennaio di ciascun anno**, a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita **imposta sostitutiva che, a seguito della modifica introdotta alla Camera, passa dal 16 per cento al 18 per cento.**

Analogamente, **entro il 30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possono **optare**, mediante pagamento di un’**imposta sostitutiva** per la rivalutazione dei **terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio** dello stesso anno.

Riduzione aliquota Ires per le imprese che investono in beni strumentali

(at.1, c. 436 – 444)

Introdotta un’aliquota **IRES** ridotta al **20%** per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. Per beneficiare della suddetta riduzione di aliquota le imprese dovranno però rispettare una serie di condizioni, tra le quali: destinare una quota non inferiore all’80% degli utili 2024 a riserva e destinare a investimenti relativi all’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di beni strumentali

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

destinati a strutture produttive almeno il 30 per cento degli stessi utili accantonati (in ogni caso almeno pari ad Euro 20.000) e, comunque, in misura non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Agevolazione, quindi, non facile da ottenere.

Novità in materia di assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci

(Articolo 1, co. 31-36)

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “**assegnazione agevolata**” di beni ai soci per le società commerciali (*i.e.* società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni) che assegnano o cedono **beni (immobili o mobili registrati) non strumentali** ai soci entro il 30 settembre 2025 e versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

È necessario che, **alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci**, ove prescritto, ovvero che **siano iscritti entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di **titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024**.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

(Art.1, c. 37)

Il comma 37, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, consente alle imprese individuali di estromettere dal proprio patrimonio beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del DPR n.917 del 1986 (TUIR), con riferimento specifico ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024. L'esclusione potrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Sono quindi due le condizioni:

- i beni sono posseduti al 31.10.2024
- le esclusioni devono essere effettuate dall'1.01.2025 al 31.05.2025.

STUDIO CONTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Questa disposizione prevede per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere tali beni previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti potranno essere effettuati in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026, mentre gli effetti dell'estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2025.

Novità in materia di plusvalenze da crypto-attività

(Articolo 1, co. 23-29)

Vengono introdotte talune modifiche al regime fiscale dei redditi diversi derivanti dal realizzo di **plusvalenze da crypto-attività**, di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-*sexies*) del TUIR, nello specifico prevedendo:

- che l'imposta sostitutiva applicabile (i) sia del 26% per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025 e (ii) del 33% per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026;
- l'eliminazione della soglia di esenzione pari ad euro 2.000,00 ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività;
- la facoltà di rivalutazione, assumendo per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versarsi entro il 30 novembre 2025 (o della prima rata di tre di pari importo, in caso di opzione per la rateizzazione); rimane precluso il realizzo di minusvalenze.

Ricordo, infine, che l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/2023, sottolinea il fatto che il legislatore ha espressamente previsto che le crypto-attività devono essere indicate nel **Quadro RW** del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per coloro i quali, pur non essendo possessori diretti delle stesse, sono titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, sempre nella circolare 30, l'Agenzia precisa che ai fini dell'imposta di Bollo, dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta, trova spazio un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quest'ultimo tributo si applica nella stessa misura del 2 per mille prevista per l'imposta di bollo, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Marco Conti